

**CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI
ALL'AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 CUNEESE**


Sessione Straordinaria - Seduta del 21 settembre 2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13

(O.d.G. Seduta del 21/09/2010)

OGGETTO: *Convenzione per la regolamentazione del Servizio di Depurazione Reflui dei Comuni di ATO/4 – Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Santo Stefano Belbo, Neive, Camo – e di ATO/5 – Costigliole d'Asti, Castagnole Lanze, Calosso, Coazzolo – facenti parte dell'ex Consorzio CIDAR, che confluiscono all'Impianto di Depurazione generale di Santo Stefano Belbo, tra Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Astigiano/Monferrato, Gestore ATO/4 – SISI Srl, Gestore ATO/4 per le reti di Castiglione Tinella e Neive – TECNOEDIL SpA, Gestore ATO/5 – ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SpA - esame e approvazione*

L'anno duemiladieci addì 21 del mese di settembre, alle ore 16.30, nella Sala Giolitti dell'edificio dell'Amministrazione Provinciale, convocata ai sensi del Regolamento della Conferenza - si è riunita la **Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 "Cuneese" per il Servizio idrico Integrato**, che è composta dei seguenti Enti locali con i rispettivi Rappresentanti eletti o di diritto:

REGOLARITA' SEDUTA DEL 21 settembre 2010						
		PRESIDENTE DELLA CONFERENZA D'AATO/4 CUNEESE : G.GANCIA				
Numero Ordine	Ente	Nominativo	Qualifica Rappresentante (Delegato)	PRESENTI	ASSENTI	Rappresentanza presente
				n	n	%
AREE OMOGENEE						
1	AREA OMOGENEA ALBESE	FOGLINO Leopoldo	Delegato dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Alba	1	0	5,1343%
2	AREA OMOGENEA BRAIDESE	RIZZO Alberto	Delegato dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Bra	1	0	3,6684%
3	AREA OMOGENEA CUNEESE	LERDA Guido	Delegato dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Cuneo	1	0	5,9350%
4	AREA OMOGENEA FOSSANESE	PAGLIALONGA Vincenzo	Delegato permanente dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Fossano	1	0	3,4431%
5	AREA OMOGENEA MONREGALESE	MARINI Giulio	Delegato dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Mondovì	1	0	4,6860%
6	AREA OMOGENEA ROERO	VALSANIA Silvano	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Montà d'Alba	1	0	4,9246%
7	AREA OMOGENEA SALUZZESE	BANCHIO Sergio	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Moretta	1	0	3,6588%
8	AREA OMOGENEA SAVIGLIANESE	CUSSA Claudio	Delegato permanente dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Savigliano	0	1	0,0000%
Totale Aree Omogenee				7	1	31,4501%
COMUNITA' MONTANE						
9	COMUNITA' MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO e VARAITA	PEROTTI Aldo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	0	1	0,0000%
10	COMUNITA' MONTANA VALLI GRANA e MAIRA	COLOMERO Roberto	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	6,7194%
11	COMUNITA' MONTANA VALLE STURA DI DEMONTE	VARRONE Pierpaolo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	0	1	0,0000%
12	COMUNITA' MONTANA VALLI GESSO, VERMENAGNA, PESIO e BISALTA	BOCCACCI Ugo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	6,3153%
13	COMUNITA' MONTANA ALTA VAL TANARO, VALLI MONGIA e GEVETTA, LANGA CEBANA e VALLI MONREGALESI	BREIDA Angelo	Delegato dal Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	8,3648%
14	COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA e VALLI BORMIDA UZZONE	AGUZZI Simone	Delegato permanente dal Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	4,0584%
Totale Comunità Montane				4	2	25,4579%
15	PROVINCIA DI CUNEO	COLOMBATTO Luca	Delegato dal Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente della Provincia di Cuneo	1	0	25,0000%
TOTALE COMPLESSIVO CONFERENZA DI AATO/4				12	3	81,9081%

Gli Enti partecipanti all'AATO/4 *Cuneese* risultano rappresentati in numero di 12 sul totale di 15: è presente il Delegato del Rappresentante di diritto - Presidente della Provincia di Cuneo; sono presenti i Rappresentanti di diritto - Presidenti delle Comunità Montane o loro Delegati – in numero di 4 sul totale di 6: sono presenti i Rappresentanti – Sindaci eletti dalle Assemblee delle Aree Territoriali Omogenee o loro Delegati – in numero di 7 sul totale di 8; il tutto così come riassunto dal precedente prospetto.

Presiede l'Assessore delegato dal Presidente della Provincia di Cuneo.

Partecipa alla seduta l'Ing. Paolo Galfré che cura la redazione del presente Verbale di deliberazione, conformemente al comma 2 dell'Art. 15 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'AATO/4 *Cuneese*.

Partecipa anche alla seduta il Segretario Generale della Provincia di Cuneo – Dr.sa M.D.Giannace.

Partecipa inoltre l'Ing. Mario Piovano, consulente A.ATO.

Il Presidente della Conferenza dà atto che risultano acquisite le deleghe dai Rappresentanti in Conferenza delle Aree Omogenee *Albese, Braidese, Cuneese, Monregalese* e della Comunità Montana *Alto Cebano – Monregalese (Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana e Valli Monregalesi)*.

Accerta pertanto la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 10 della Convenzione istitutiva della Conferenza d'AATO/4,

LA CONFERENZA

- **Premesso che:**

- nel bacino idrografico del Torrente Belbo e tributario Tinella è operante uno schema di raccolta dei reflui conferiti nelle reti fognarie comunali da parte dell'Utenza civile-domestica e dalle Attività produttive per lo più del comparto enotecnico, attività prevalente e fiorente in quel contesto territoriale, inizialmente di tipo consortile con recapito finale dei reflui all'impianto di depurazione generale di Santo Stefano Belbo (CN);
- lo schema del servizio, nella sua continuità idrografica, serve n. 4 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 *Astigiano-Monferrato* (Costigliole, Castagnole Lanze, Calosso, Coazzolo) e n. 3 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 *Cuneese* (Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Santo Stefano Belbo) configurando pertanto l'agglomerato, nell'accezione della Direttiva 91/271/CE e sotto il profilo amministrativo, come "inter-ATO";
- titolare dello scarico dell'impianto di depurazione generale di Santo Stefano Belbo e la **SISI Srl** alla quale compete anche l'assunzione della gestione economica ed operativa dell'impianto stesso;
- **Ritenuto**, in relazione al quadro articolato e complesso appena rappresentato, che sia necessario regolamentare con specifica Convenzione i rapporti tra i due Ambiti e tra i Gestori del Servizio Idrico dei rispettivi ATO e che tale atto definisca e individui:
 - a) le competenze gestionali degli impianti e delle reti interessate;
 - b) gli aspetti economici del servizio;
 - c) le modalità di erogazione del servizio;
 - d) le caratteristiche tecniche della fornitura;
- **Visto** lo Schema di Convenzione riprodotto in **Allegato n. 1** alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Dato atto** che con la Convenzione di cui allo **Schema Allegato n. 1** alla presente si integri il Disciplinare Tecnico Gestionale vigente;
- **Richiamati:**
 - la Legge regionale 20/01/1997 n. 13;
 - il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm. e ii.;

- **SENTITI gli interventi** dei Rappresentanti dell'A.O. *Cuneese* e dell'A.O. *Albese* (dei quali é conservata agli atti la registrazione su DVD) che si dichiarano soddisfatti che dalla Convenzione sia stata mantenuta esclusa la clausola, sostenuta dall'A.ATO/5, di una compartecipazione del gettito tariffario a sostegno degli sbilanci finanziari pregressi e che pertanto ogni responsabilità rimanga in capo ai Gestori stessi;
- **Atteso** che la rappresentanza espressa in numero di quote per l'adozione della presente deliberazione è stabilita dall'art. 11 comma 1 della Convenzione nella maggioranza qualificata dei 2/3 della Rappresentanza (pari a quote 66,6667);

Con votazione espressa in forma palese dei n. 12 Rappresentanti in Conferenza e con il seguente risultato:

- Presenti: 12

- Votanti: 12

- Astenuti: 0

Voti favorevoli: 12 corrispondenti a quote 81,9081

Voti contrari: 0 corrispondenti a quote 0,00

DELIBERA

1. di approvare lo **Schema di Convenzione riprodotto in Allegato n. 1** alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Direttore dell'AATO/4, Ing. P.Galfré, alla sottoscrizione della Convenzione in Allegato 1.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Delegato del Presidente Provincia di Cuneo – Assessore Provinciale
Arch. Luca COLOMBATTO

Il Segretario Generale
Provincia di Cuneo
Dr.ssa M.D. Giannace

Il Direttore
AATO/4 *Cuneese*
Ing. P. Galfré

**Allegato n. 1 al Verbale di Deliberazione della Conferenza di A.ATO/4 Cuneese
n. 13 del 21/09/2010**

schema di

**CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE REFLUI**

**DEI COMUNI DI ATO/4:
CASTIGLIONE TINELLA, COSSANO BELBO, S. STEFANO BELBO**

E

DI ATO/5:

COSTIGLIOLE, CASTAGNOLE LANZE, CALOSSO, COAZZOLO

(FACENTI PARTE DELL'EX CONSORZIO CIDAR)

CHE CONFLUISCONO AL DEPURATORE GENERALE DI SANTO STEFANO BELBO,

TRA

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese – A.ATO/4

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Astigiano-Monferrato – A.ATO/5

Gestore ATO/4: SISI S.r.l.

Gestore ATO/4: TECNOEDIL S.p.A.

Gestore ATO/5: ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso _____, si sono riuniti i rappresentanti delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 *Cuneese* e n. 5 *Astigiano-Monferrato* e dei Gestori Società Intercomunale Servizi Idrici Srl (*SISI* Srl) e *TECNOEDIL* S.p.A. (di riferimento ATO/4 *Cuneese*) ed *Acquedotto Valtigione* SpA (di riferimento ATO/5 *Astigiano Monferrato*);

PREMESSO CHE

Con Legge Regionale 29.01.1997 n. 13, la Regione Piemonte, in attuazione della Legge 05.01.1994 n. 36, ha provveduto:

- alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
- alla costituzione delle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali (AATO) cui si applicano le norme dettate per gli Enti Locali, che, con la costituzione della suddetta Autorità, trasferiscono ad essa le funzioni di programmazione ed organizzazione del Servizio idrico integrato.

Le Autorità di Ambito (AATO) svolgono le proprie funzioni istituzionali al fine della riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato.

Le Conferenze delle Autorità d'Ambito Ottimale (AATO) approvano il Piano di Ambito, quale strumento programmatico per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di pertinenza, comprensivo del Piano Economico-Finanziario e Programma degli Interventi.

Nel bacino idrografico del Torrente Belbo e tributario Tinella è operante uno schema di raccolta dei reflui conferiti dalle reti fognarie comunali e dalle attività produttive del comparto enotecnico, attività prevalente e fiorente in quel contesto territoriale, inizialmente di tipo consortile con recapito finale dei reflui all'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo (CN).

Lo schema del servizio, nella sua continuità idrografica, serve n. 4 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 *Astigiano-Monferrato* e n. 3 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 *Cuneese* configurando pertanto l'agglomerato sotto il profilo amministrativo come "inter-ATO".

Lo schema impiantistico realizzato dal Consorzio CIDAR (Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Reflue), costituito dalla rete di collettori sovra-comunali per adduzione reflui in modalità "all'ingrosso" (vale a dire conferiti dalle reti fognarie comunali nella titolarità dei Comuni) e dall'impianto di depurazione reflui sito nel territorio comunale di Santo Stefano Belbo (CN), che costituiva già in allora un unico "agglomerato", è stato, con la delimitazione degli Ambiti, suddiviso in due tronconi "amministrativi": le reti intercomunali di 4 Comuni Astigiani sono state perimetrare in ATO/5 *Astigiano-Monferrato* mentre la restante parte delle reti (3 Comuni Cuneesi) ed il depuratore consortile sono stati perimetrati all'interno dell'ATO/4 *Cuneese*.

La costruzione dell'impianto di depurazione venne affidata da CIDAR alla Società GALATEA Scarl (AL). Il contratto prevedeva la costruzione e la gestione temporanea dell'impianto per 5 anni dalla data di collaudo.

La data di scadenza del contratto è il 14.10.2009 (su base atti e dichiarazioni rese da CIDAR Srl in corso Tavoli di lavoro; tali atti aggiornano precedenti risultati istruttori).

La gestione tecnica operativa dell'impianto di depurazione è stata affidata dalla GALATEA Scarl alla SMA Torino SpA.

La Conferenza di ATO/4 *Cuneese* non ha riconosciuto il Gestore CIDAR in quanto carente dei requisiti di legge. Maggiori dettagli di informazione sono reperibili consultando la Delibera n. 2 della Conferenza del 7.08.2006 e l'allegata Relazione Istruttoria (All. 1 alla Delibera – parte integrante).

La Conferenza dell'AATO/5 *Astigiano-Monferrato* non ha riconosciuto il Gestore CIDAR in quanto non si configura, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) della L.r. 13/97, come organismo che gestisce il servizio direttamente con propria struttura organizzativa, ma invece come Consorzio di funzioni che demanda ad altri soggetti l'attività di gestione. Pertanto non si è ritenuto il CIDAR titolato a chiedere la salvaguardia della Gestione. (Delibera 55/2001 della Conferenza dell'AATO/5).

Successivamente il Consorzio CIDAR si è trasformato in Società di Capitali CIDAR Srl alla quale la Provincia di Cuneo, con determinazione n. 328 del 24 aprile 2008, ha rinnovato l'autorizzazione allo scarico fino la 31 marzo 2012.

Nel settembre-ottobre 2008 si è riscontrata una situazione di inquinamento ambientale del torrente Belbo che ha portato il sistema gestionale verso una "accelerazione" delle procedure per l'individuazione del gestore d'Ambito in quanto, vista la situazione di criticità createsi, si è ritenuto utile non attendere la scadenza naturale del contratto tra CIDAR e GALATEA, prevista per il 14.10.2009, ma operare per consentire il subentro di un Gestore che avesse la possibilità di porre in essere gli interventi infrastrutturali necessari al fine di rendere compatibile il carico inquinante con la capacità depurativa.

La Conferenza dei Servizi del 28/04/2009 ha stabilito le nuove regole per una completa rivisitazione degli scarichi nella pubblica fognatura da parte dei conferitori produttivi al fine di regolarne le quantità e la qualità nei tempi di rilascio oltre che definire le installazioni e le procedure secondo le quali il Gestore dovrà provvedere al controllo di tali scarichi.

Considerato che, in attesa di una eventuale revisione dei confini degli ambiti, a termini di L.r. 20/01/1997 n. 13, anche in relazione ai disposti dell'art. 2, comma 38 della legge 244/2007 (L. Finanziaria 2008), non si è riscontrata, da parte dei Comuni, la volontà in merito allo spostamento di tutti i Comuni interessati dall'infrastruttura ex CIDAR in un unico Ambito Territoriale Ottimale.

Atteso che occorre, in ogni caso, assicurare una gestione efficace ed efficiente degli impianti ed in particolare del depuratore di S. Stefano Belbo, si è valutato di attribuire ai gestori territorialmente competenti ed individuati dalle Autorità d'Ambito le infrastrutture ricadenti rispettivamente nell'ATO/4 *Cuneese* e nell'ATO/5 *Astigiano-Monferrato*.

Considerato che, pertanto, è compito del Gestore dell'ATO/4 la gestione del depuratore in Comune di Santo Stefano Belbo e dei collettori ricadenti nei Comuni dell'ATO/4 *Cuneese*, mentre è compito del Gestore dell'ATO/5 la gestione dei collettori ricadenti nei Comuni dell'ATO/5 *Astigiano-Monferrato*.

Considerato altresì che è necessario regolamentare con specifica Convenzione i rapporti tra i due Ambiti e tra i Gestori del Servizio Idrico.

Considerato che, con deliberazione n. 19 del 18.11.2008, la Conferenza dell'AATO/4 *Cuneese* affidava alla società SISI Srl: a) il Servizio di Fognatura e Depurazione nei Comuni di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo, b) il servizio di collettamento reflui intercomunali mediante collettori CIDAR nonché c) la gestione dell'impianto di depurazione centralizzato di Santo

Stefano Belbo, rinviandone tuttavia l'efficacia al verificarsi di una serie di adempimenti previsti dal punto 6 del dispositivo della deliberazione medesima.

Considerato che, con successiva deliberazione n. 10 del 25.05.2009, la stessa Conferenza dell'AATO/4, nel confermare l'affidamento gestionale del suddetto impianto a SISI Srl ha, tra l'altro, approvato il relativo schema di accordo convenzionale di affidamento, il quale, tra l'altro, prevede:

- l'assunzione da parte di SISI Srl della titolarità dello scarico dell'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo entro il 31.05.2009;
- l'assunzione da parte di SISI Srl della gestione economica ed operativa dell'impianto entro il 31.12.2009.

Considerato che, con determinazione n. 369 del 13.07.2009, la Provincia di Cuneo ha riconosciuto la titolarità dello scarico di detto impianto in capo a SISI Srl a partire dal 01.06.2009.

Considerato che la gestione operativa dell'impianto da parte di SISI Srl, prevista dalla sopraccitata deliberazione di AATO/4 e, in particolare, dalla Conferenza dei Servizi, a far data dal 14.10.2009, è stata anticipata, a seguito della disdetta del precedente gestore SMAT SpA, al 01.08.2009.

Considerato che la Conferenza dell'AATO/5 ha individuato, con Deliberazione n. 86 del 30.12.2004, la Società Acquedotto Valtiglione SpA, sino 31.12.2030, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni Astigiani facenti attualmente parte del Consorzio CIDAR (Costigliole, Castagnole Lanze, Colosso e Coazzolo).

Considerato che con Delibera n. 52 del 26/11/2008 l'*Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* ha espresso il proprio Parere di conformità in ordine alle procedure di affidamento operate dall'AATO/4 Cuneese.

Rilevata la necessità di regolamentare il servizio definendone:

- e) le competenze gestionali degli impianti e delle reti interessate;
- f) gli aspetti economici del servizio;
- g) le modalità di erogazione del servizio;
- h) le caratteristiche tecniche della fornitura.

Dato atto che con la presente Convenzione si integra il Disciplinare Tecnico Gestionale vigente per i Gestori sottoscrittori.

Dato atto che la presente Convenzione integra il *Regolamento di Utenza d'Acquedotto, Fognatura e Depurazione* vigente in AATO/5 e di prossima approvazione in AATO/4.

Richiamati:

- la Legge regionale 20/01/1997 n. 13;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm. e ii.;

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti:

- in Rappresentanza dell'Autorità d'ATO/4 Cuneese;
- in Rappresentanza dell'Autorità d'ATO/5 Astigiano-Monferrato;
- in Rappresentanza della SISI Srl;
- in Rappresentanza dell'ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SpA;
- in Rappresentanza della TECNOEDIL SpA;

in rappresentanza delle Amministrazioni e delle società di gestione sopra indicate - stipulano la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - (Premesse)

1. Le Premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
2. Fanno altrettanto parte integrante della presente i Verbali di deliberazione delle Conferenze d'Ambito richiamati, i Verbali e le Determinazioni dirigenziali riferite alle Conferenze dei Servizi 28/04/2009 e 21/08/2009 nonché alle sessioni di Tavolo Tecnico Regionale appositamente costituito.

Art. 2 - (Abbreviazioni)

1. Nel corso della presente si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni o si farà ricorso ai seguenti termini ricorrenti che di seguito trovano esplicitazione:
 - Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 *Cuneese* di seguito AATO/4;
 - Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 *Astigiano-Monferrato* di seguito AATO/5;
 - Gestore del Servizio di collettamento reflui nei collettori sovra-comunali nel territorio dei Comuni del Bacino "CIDAR", gestore del servizio fognatura nei Comuni di Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo, nonché gestore del servizio di depurazione reflui all'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, di seguito Gestore di ATO/4;
 - Gestore del Servizio di fognatura nei Comuni di Costigliole, Castagnole Lanze, Calosso, Coazzolo, di seguito Gestore di ATO/5;
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Castiglione Tinella – ATO/4: TECNOEDIL SpA;
 - Utenze oggetto della presente Convenzione: insediamenti civili-domestici, assimilati ai domestici, produttivi, di cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, che scaricano i propri reflui in pubblica fognatura;
 - Bottini: rifiuti non pericolosi autotrasportati riconducibili alle categorie a), b) e c) del p.to 3 – art. 110, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (quali prodotti di manutenzione delle fosse settiche e/o fognature ecc..)

Art. 3 - (Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione è finalizzata alla regolamentazione del servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue dei Comuni in ATO/4 Castiglione Tinella, Cossano Belbo, S. Stefano Belbo ed in ATO/5 di Costigliole, Castagnole Lanze, Calosso, Coazzolo, relativamente al sistema di raccolta che ha come recapito finale il depuratore di Santo Stefano Belbo in località Piana-Bauda e, per tale motivo, le parti contraenti:
 - a) convengono sulla necessità di definire le modalità di gestione del servizio al fine di garantire una corretta erogazione del medesimo agli utenti e, altresì, la qualità delle acque di scarico immesse nel Torrente Belbo;
 - b) danno attuazione alle disposizioni inerenti la gestione del servizio tra Ambiti, consistente nell'individuazione dei punti di recapito, nell'erogazione del servizio, nella definizione degli aspetti economici e finanziari.
2. I bottini (rifiuti autotrasportati) potranno essere ritirati dall'impianto di depurazione di S. Stefano Belbo solo dopo che per lo stesso siano ripristinate le normali condizioni di funzionamento e ne sia stata accertata una effettiva capacità residua a trattare quantità di reflui oltre a quelli che normalmente confluiscono all'impianto attraverso la rete ed i collettori fognari. In ogni caso si farà riferimento unicamente ai bottini provenienti dai territori dei 7 Comuni del Bacino "CIDAR".

Il conferimento e l'accettazione dei rifiuti di cui sopra da parte del Gestore di ATO/4, è subordinata:

 - a) alla revoca del divieto di trattamento di detti reflui da parte della Provincia di Cuneo, di cui alla D.D. n. 728 del 28/10/2008;

- b) al rispetto di quanto contenuto all'art. 110, p.to 3 e seguenti, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 4 - (Impegni dei sottoscrittori)

1. Le Parti contraenti, per quanto di competenza, con la stipula della presente Convenzione si impegnano:
 - a) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a realizzare la più idonea e funzionale gestione del servizio di collettamento e depurazione;
 - b) a provvedere a tutti gli atti di competenza e a tutti i conseguenti adempimenti finalizzati a raggiungere e mantenere gli obiettivi contenuti nella presente Convenzione;
 - c) a mantenere in essere e/o adeguare le attuali infrastrutture secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle normative vigenti.
2. Si rimanda ai singoli contratti/convenzioni/delibere, tra Ambiti ed i rispettivi Gestori d'Ambito, per la gestione operativa delle esistenti infrastrutture e per la soluzione di tutte le problematiche inerenti la gestione.

Art. 5 - (Gestione e manutenzione di opere ed impianti)

1. La gestione di: a) Servizio di Fognatura e Depurazione nei Comuni di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo, b) servizio di collettamento reflui intercomunali mediante collettori del Bacino "CIDAR" nonché c) impianto di depurazione centralizzato di Santo Stefano Belbo, è a carico del Gestore SISI Srl di ATO/4.
2. La gestione delle reti (ad esclusione delle reti sovra-comunali del Bacino "CIDAR") e degli impianti ubicati nel territorio dell'ATO/5 Astigiano-Monferrato è a carico del Gestore di ATO/5 (salvo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10).
3. La gestione delle reti e degli impianti (ad esclusione delle reti sovra-comunali del Bacino "CIDAR") ubicati nel territorio del Comune di Castiglione Tinella, è a carico del Gestore TECNOEDIL SpA di ATO/4.
4. Il Gestore di ATO/4 è competente per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura afferente all'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo e per il controllo dei relativi scarichi.
5. La responsabilità degli scarichi dei manufatti sfioratori di piena dei collettori sovra-comunali è del Gestore di ATO/4; la responsabilità degli scarichi dei manufatti sfioratori di piena delle fognature comunali autorizzati dalle rispettive Province, è competenza territorialmente suddivisa tra Gestori di ATO/4 e Gestori di ATO/5.

Art. 6 - (Proprietà delle opere)

1. La proprietà delle opere e degli impianti ad oggi in capo a CIDAR Srl rimarrà in capo ai Comuni soci, cui faranno altresì capo tutte le passività di esercizio pregresse con la sola eccezione degli oneri connessi agli ammortamenti dei mutui ovvero ai mutui stessi, al netto di eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale ed in conto interessi, senza trasferimento al nuovo Gestore.
2. I manufatti, le condotte e, più in generale, le opere che saranno realizzate dai Gestori di ATO/4 ed ATO/5 resteranno di proprietà dei Comuni, in forma singola o associata.

Art. 7 - (Criteri per la determinazione della Tariffa di depurazione)

1. Le Autorità d'Ambito, sentito il Gestore dell'impianto, definiscono il Piano economico finanziario che prevede i costi, gli investimenti per l'ottimizzazione degli impianti ed il rimborso dei mutui assunti negli anni precedenti da CIDAR per investimenti sulle infrastrutture (canalizzazioni sovra-comunali, impianto di depurazione). La quota dei mutui è versata da SISI Srl a CIDAR Srl annualmente ed in due quote semestrali entro il 15

giugno ed entro il 15 dicembre. Il Piano economico finanziario, di cui sopra, definisce la Tariffa media per le Utenze domestiche e per le Utenze produttive.

2. La totalità dei costi relativi agli interventi da attuarsi sulle reti e sugli impianti così come identificati all'Art. 5 comma 1 nella competenza del Gestore SISI Srl di ATO/4, sono di competenza del medesimo.
3. La totalità dei costi relativi agli interventi da attuarsi sulle reti e sugli impianti così come identificati all'Art. 5 comma 2 nella competenza del Gestore ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SpA di ATO/5, sono di competenza del medesimo.
4. La totalità dei costi relativi agli interventi da attuarsi sulle reti e sugli impianti così come identificati all'Art. 5 comma 3 nella competenza del Gestore TECNOEDIL SpA di ATO/4, sono di competenza del medesimo.
5. La competenza esclusiva in assunzione dei costi così come configurata ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 si correla ad altrettanta competenza esclusiva quali beneficiari di specifici finanziamenti pubblici.
6. Nella determinazione della Tariffa di depurazione dovranno entrare anche i costi operativi sostenuti dal Gestore di ATO/4 per assolvere, tra l'altro, alle ispezioni ed ai controlli sugli scarichi in territorio di ATO/5.
7. La Tariffa di depurazione per gli Utenti domestici è incassata dai Gestori del servizio di acquedotto di ATO/4 ed ATO/5 per le aree di rispettiva competenza e corrisposta al Gestore del servizio di depurazione di ATO/4 in conformità a quanto previsto dal piano economico finanziario di cui al comma 1 e da apposita convenzione da stipularsi tra i Gestori medesimi. La Convenzione tra i Gestori, da stipularsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, dovrà altresì prevedere, conformemente a quanto disposto dall'Art. 156 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss. mm. e ii., un corrispettivo a favore del Gestore del Servizio d'Acquedotto quale compenso per le attività di bollettazione ed incasso.
8. La Tariffa di depurazione per le Utenze produttive è applicata dal Gestore del servizio di depurazione di ATO/4 sulla base della Tariffa determinata dal piano economico finanziario di cui al comma 1 approvata dalle due AATO nonché, conformemente a legge, in relazione alla quantità e qualità dei reflui conferiti; la tariffa è incassata direttamente dal Gestore medesimo.
9. La Tariffa di depurazione per le Utenze produttive terrà altresì conto:
 - dell'addizionale per le spese di funzionamento delle due AATO stabilita nella misura dell'1,50% del Gettito da ripartirsi tra le due AATO in ragione dei Volumi di competenza;
 - di una addizionale che terrà conto:
 - per i volumi delle attività produttive dell'ATO/4, del canone di cui al comma 4 art. 8 L.r. 20/01/1997 n. 13 in relazione all'aliquota percentuale vigente in AATO/4 Cuneese e da versarsi ad AATO/4;
 - per i volumi delle attività produttive dell'ATO/5, dell'addizionale relativa al fondo progetti strategici, in misura analoga all'aliquota percentuale di cui sopra, da versarsi ad AATO/5 e da utilizzarsi per l'adeguamento delle reti fognarie dei Comuni ex CIDAR di ATO/5.

Art. 8 - (Ammissibilità degli scarichi)

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura servita dall'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, nell'osservanza dei regolamenti di ATO/4 ed ATO/5 per le aree di rispettiva competenza, sono sempre ammessi.

2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e riconducibili alle fattispecie previste all'art. 14 della L.R. 13/90 e s.m.i., sono ammessi purché preventivamente autorizzati dal Gestore di ATO/4.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, nei limiti della capacità residua dell'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, purché autorizzati dal Gestore di ATO/4.
4. In relazione alla situazione di criticità ambientale del Torrente Belbo, a valle dell'impianto di depurazione, e della capacità attuale dell'impianto medesimo, il Gestore di ATO/4 ha in corso la revisione delle autorizzazioni allo scarico delle attività produttive in essere al fine di portare in equilibrio la capacità depurativa dell'impianto sia in termini di quantità che di qualità dello scarico. Tale revisione è stata svolta, conformemente a quanto stabilito alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi di ATO/4 nella seduta del 28.04.2009, anche al fine di incentivare l'utilizzo di adeguati stoccaggi presso le singole attività produttive in modo da operare una laminazione locale dei reflui scaricati.
5. Le due AATO, sentito il Gestore dell'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, definiranno uno specifico Regolamento per il servizio di trattamento reflui che disciplinerà gli scarichi che recapitano al depuratore stesso, vale a dire:
 - delle attività produttive;
 - delle attività assimilate alle domestiche, ad esclusione degli scarichi che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo residenziale e/o da servizi igienici.Il Regolamento dovrà in particolare definire:
 - le modalità di controllo degli scarichi delle attività produttive mediante prelievo al fine della verifica, incluse le modalità di installazione e gestione dei sistemi di misura e campionamento in automatico;
 - la documentazione da allegare alle domande di nuovo allacciamento da parte delle Utente Produttive.

Art. 9 - (Autorizzazioni allo scarico delle attività produttive)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico, prima dell'attivazione dello scarico stesso.
2. La domanda di autorizzazione va inoltrata al Gestore di ATO/4 ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso così come derivante dagli indirizzi impartiti dall'AATO/4 con verbale della Conferenza dei Servizi del 28/04/2009.
3. Per la attività produttive nel territorio di ATO/5 per cui la domanda è comunque da inoltrare al Gestore di ATO/4, il Gestore di ATO/4 dovrà acquisire, dal Gestore di ATO/5, apposito parere circa la conformità qualitativa ed idraulica delle fognature a ricevere i nuovi scarichi.
4. Il documento di autorizzazione del Gestore terrà conto del Regolamento di cui al precedente art. 8 comma 5.

Art. 10 – (Scarichi assimilati ai domestici)

1. I titolari degli scarichi esistenti di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico. Il Gestore di ATO/5 fornirà al Gestore di ATO/4 l'elenco di tutte le attività presenti sul territorio di competenza ed allacciate alla pubblica fognatura.

Art. 11 - (Controlli sugli scarichi delle attività produttive)

1. Il Gestore di ATO/4, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, organizza un adeguato servizio di vigilanza e controllo sugli

scarichi delle attività produttive ai fini del rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione ed altresì ai fini tariffari.

2. Il Gestore di ATO/4 è, pertanto, autorizzato ad effettuare, anche sul territorio servito dall'ATO/5, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ivi compreso l'irrogazione delle eventuali sanzioni, in conformità ai disposti del comma 3 dell'Art. 58 della L.r. 26/04/2000 n. 44 e ss. mm. e ii., dandone comunicazione alle AATO/4 e AATO/5 per le rispettive competenze.

Art. 12 - (Allacciamento di nuove reti fognarie)

1. Gli interventi di potenziamento e estensione delle reti fognarie, sia di iniziativa pubblica che privata, dei Comuni allacciati ai collettori CIDAR e/o di collegamento di scarichi ad oggi non depurati che recapitano esclusivamente reflui di tipo domestico sono sempre ammessi qualora recapitino meno di 500 a.e. nel rispetto dei regolamenti di fognatura ed allacciamento e previa comunicazione al Gestore di ATO/4 e ATO/5.
2. Qualora l'intervento ecceda i 500 a.e. e/o comprenda anche scarichi di tipo produttivo dovrà essere verificata dalle due AATO e dal Gestore dell'impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo la possibilità di allacciare le nuove zone in relazione alla capacità depurativa dell'impianto di Santo Stefano Belbo.

Art. 13 - (Disposizioni finali)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate con il consenso unanime delle Parti.
2. La presente Convenzione ha validità sino al 31/12/2017. La stessa è approvata e sottoscritta fatte salve eventuali diverse determinazioni che il Soggetto che subentrerà nelle funzioni delle Autorità d'Ambito dovesse adottare in relazione a quanto dovrà essere stabilito dalla Regione Piemonte ai sensi dell' art. 1 c. 1quinquies del D.L. n. 2/2010 convertito in L. n. 42/2010;
3. AATO4 ed AATO5 si fanno carico di trasferire, all'eventuale/i Gestore/i subentrante/i alla scadenza degli affidamenti in essere, anche anticipata, i contenuti della presente Convenzione.
4. Il presente documento costituirà addendum agli accordi convenzionali ed ai Disciplinari Tecnici Gestionali vigenti per i Gestori di ATO/4 e di ATO/5 per il settore di intervento di cui si tratta.
5. La presente Convenzione e le attività previste dalla stessa saranno proposte in recepimento nel *Contratto di fiume del Torrente Belbo*.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'AATO/4:

Per l'AATO/5:

Per il Gestore di ATO/4 – SISI Srl:

Per il Gestore di ATO/4 – TECNOEDIL SpA:

Per il Gestore ATO/5 – ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SpA: